

# Notifica telematica, che fare in caso di mancata consegna per casella piena

Articolo, 07/06/2018

Di Paolo Calabretta  
Professionista - Avvocato  
Provincia: CATANIA  
Email:

[studio.avvcalabretta@gmail.com](mailto:studio.avvcalabretta@gmail.com)

[Tutti gli articoli di Paolo Calabretta](#)

[Tutti i libri pubblicati da Paolo Calabretta](#)

Pubblicato il 07/06/2018

Accade con una certa frequenza che non si riesca a notificare gli atti giudiziari con modalita' telematica ex **art. 3 bis Legge n. 53/1994**, in quanto viene restituito un messaggio di casella piena.

Tale omessa notifica, ovviamente ... getta nel panico gli avvocati, allorquando tale notifica viene tentata il giorno in cui viene a scadere il termine previsto a pena di decadenza per una notifica.

La legge non prevede un'apposita disciplina per tali fattispecie, atteso che l'**art. 16 Decreto Legge 18/10/2012 n. 179**, convertito, con modificazioni, in **legge 17 dicembre 2012, n. 221** - rubricato Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica –riguarda, per l'appunto, solo le comunicazioni e notificazioni di cancelleria, prevedendo, al 6° comma, che: Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita' si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

Per un'applicazione di tali principi, si richiama quanto statuito dalla **Cassazione civile, sez. VI 15/12/2016 n. 25968**.

Ed allora, una soluzione che, a mio avviso, può utilizzarsi è quella di fare seguire tale tentata notifica telematica, eseguita ad istanza di parte ex art. 3 bis Legge n. 53/1994, da una richiesta di notifica nei modi tradizionali previsti dal codice di rito, mutuando i principi statuiti dalla Corte di legittimità per l'ipotesi di mancata conclusione del procedimento notificatorio per cause non imputabili al richiedente.

**Su Shop.Wki.it è disponibile il volume:**

Diritto e nuove tecnologie - Prontuario giuridico-informatico a cura di Iaselli Michele, ALTALEX EDITORE, 2016

[Acquista ora](#)

All'uopo, citasi: In tema di notificazione degli atti processuali, qualora essa, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di domandare all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, purché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha valutato come insussistente

la condizione della non imputabilità al ricorrente della mancata tempestiva notifica dell'impugnazione, atteso che nella relazione di notificazione della sentenza, attuata in base alla l. n. 53 del 1994, era puntualmente indicato il nuovo indirizzo del destinatario della notifica, che pure figurava nel timbro apposto sul provvedimento). Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, n. 17864.

D'altronde, la Corte di legittimità, con **sentenza del 25/09/2017, n. 22320**, ha statuito che la normativa sulle notifiche telematiche costituisce: “... la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico...”.

Ed, in effetti, il comma 3° del suindicato art. 3 bis L. n. 53/1994 dispone che: La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall' articolo 6, comma 1, del **decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68**, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Trattasi, quindi, di fare applicazione del principio della c. d. scissione degli effetti (principio regolato dal suindicato art. 3 bis L. n. 53/1994) all'ipotesi in cui la notifica ad istanza di parte non sia andata a buon fine per causa non imputabile al notificante (ipotesi che, invece, non è normata dalla suindicata disposizione legislativa).

### §§§

Epperò – de iure condendo e proprio facendo leva sul carattere evolutivo della notifica via pec, destinata a divenire la modalità di notifica ... tradizionale – sarebbe auspicabile che anche per tali ipotesi venga prevista l'applicazione di un meccanismo simile a quello normato dall'ultimo comma dell'art. 60 DPR 600/73, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, a tenore del quale: “... Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, ...”.

Tale meccanismo, quindi – ove esteso alle notifiche eseguite ai sensi del suindicato art. 3 bis L. 53/1994 – consentirebbe di ritenere perfezionata la notifica (per espressa previsione normativa e non già in via di interpretazione giurisprudenziale) nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio.

In un eventuale contenzioso, quindi, si potrebbe prospettare una questione di legittimità costituzionale - nella parte in cui il suindicato art. 3 bis L. 53/1994 non prevede espressamente che si applichino i medesimi principi di cui al suindicato ultimo comma dell'art. 60 DPR 600/73 - per violazione degli artt. 3 e 24 Carta Costituzionale.

Invero, la disparità di trattamento sarebbe vieppiù evidente ove si consideri che in materia di notifiche ex art. 3 bis L. 53/1994 manca una norma ad hoc; sicchè risulta ancora più evidente come l'indicazione dell'ultimo comma dell'art. 60 DPR 600/73 ben si configuri quale ideale tertium comparationis in ordine all'invocata violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione, trattandosi dell'unica norma che regola la fattispecie in oggetto.

Invero, reputo che non si possa ravvisare una discrezionalità del legislatore nel regolare in maniera diversa le fattispecie, atteso che la Corte Costituzionale ha negato la sussistenza della violazione dell'art. 3 in ambiti ben differenti come risulta, ad esempio, dall'ordinanza n. 130 del 2011, ove leggesi: “... che, nel caso di specie, il legislatore ha disciplinato la notificazione a mezzo posta e quella eseguita con il tramite dell'ufficiale giudiziario in modo diverso «nel ragionevole esercizio della discrezionalità che gli appartiene»

(**sentenza n. 17 del 2011**), trattandosi di situazioni differenti tra loro (ex multis, **sentenze n. 43 del 2010** e n. 131 del 2007); ...”.

Di contro, reputo non debba ravvisarsi discrezionalità del legislatore nel disciplinare – nell’ambito della notifica tramite pec – solo una fattispecie settoriale qual’è quella di cui al summenzionato ultimo comma dell’art. 60 DPR 600/73 e non anche la fattispecie generale di cui al suindicato art. 3 bis L. n. 53/1994.

E, per i medesimi motivi, ne deriva la violazione dell’**art. 24 Costituzione**, atteso che – e qui si innesta l’ulteriore requisito di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale e cioè la c. d. rilevanza della questione per il giudizio nel quale si sollevi tale q.l.c. – deve ritenersi che il Giudice delle leggi non possa limitarsi a pronunciare una sentenza interpretativa di rigetto.

In altri termini, la Corte, quand’anche ritenesse che l’interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata (e cioè che la ripresa del procedimento notificatorio consenta il rispetto del termine) costituisca il c. d. diritto vivente, non potrebbe, a mio avviso emettere una mera sentenza interpretativa di rigetto, atteso che nel caso in esame non si tratta di interpretare una norma (che, per l’appunto, manca), bensì si tratta di regolamentare una fattispecie non normata, applicando una normativa di settore che abbia la medesima ratio legis.

Ovviamente, la soluzione maestra sarebbe quella di un intervento ad hoc del legislatore: e, attesa l’evidente rilevanza della questione, sarebbe opportuno che gli organi rappresentativi dell’Avvocatura sollecitino, nelle sedi istituzionali competenti, tale intervento legislativo.

Il software on cloud per gli avvocati? È Kleos L'innovativo software gestionale per Avvocati e Studi Legali in cloud computing offre la libertà di gestire tutte le attività di studio da computer e da dispositivi mobili, migliorando la qualità del lavoro e del servizio offerto.

[Richiedi la prova gratuita](#)

(Altalex, 7 giugno 2018. Articolo di **Paolo Calabretta**)

(C) Altalex / Wolters Kluwer